



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 26/10/2020

GENTILI CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: DECRETO AGOSTO CONVERTITO IN LEGGE – MISURE AGEVOLATIVE

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), entrato in vigore il 15.8.2020, è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020.

Di seguito **alcune delle misure agevolative** contenute nella versione finale del provvedimento.

BONUS AFFITTI

Numerosi i ritocchi apportati dall’articolo 77 alla disciplina relativa al bonus affitti di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio.

Il Decreto Cura Italia, ampliato dal Decreto Rilancio, aveva introdotto un **credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione:**

- per tutti i soggetti passivi, titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo, enti non commerciali, imprese agricole, compresi anche i soggetti in regime forfetario;
- soggetti con limiti di ricavi di 5 milioni di euro (limite non previsto per le strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e commercio al dettaglio);
- soggetti con calo del fatturato/corrispettivi di ciascun mese pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (non previsto per coloro che hanno iniziato l’attività dal 01/01/2019 e per i soggetti con domicilio/sede operativa nei Comuni in stato di calamità al 31/01/2020);
- per contratti di locazione immobiliare (compresi i contratti di concessione demaniale), per i contratti di leasing immobiliare operativo (non finanziario), per i contratti di affitto di azienda;
- per canoni di locazione pagati dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per gli esercenti attività alberghiera/agrituristica "stagionale").





IL Decreto Agosto convertito in legge, ha confermato e previsto le seguenti:

CREDITO D'IMPOSTA: CONFERME E NOVITA'	
Disposizioni confermate	<p>Sono confermate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ estensione del bonus al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale)▪ fruizione del bonus a prescindere dal “calo del fatturato” (del 50%) tra i mesi interessati del 2020 e del 2019 anche per le strutture termali (oltre alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator).
Strutture turistico ricettive Affitto di azienda (NEW)	<p>Per tali soggetti che conducano l'azienda con contratto di affitto di azienda:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il credito d'imposta è determinato nella misura del 50% (in luogo del 30%)▪ ove, per la medesima struttura turistico-ricettiva, abbiano stipulato 2 contratti distinti (per i muri e per l'azienda), il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti:<ul style="list-style-type: none">✓ di locazione dell'immobile (si ritiene con l'ordinaria aliquota del 60%)✓ di affitto dell'azienda (con la nuova aliquota del 50%) <p>N.B.: posto l'avvicendamento temporale delle leggi, si ritiene che il credito d'imposta spetti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ per i mesi da aprile a giugno: secondo i “vecchi” criteri del DL 34/2020✓ per i mesi da luglio a dicembre: secondo i “nuovi” criteri
Imprese turistico ricettive (NEW)	<p>Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31/12/2020.</p> <p>N.B.: andrà chiarito come tale previsione si coordini con l'estensione del bonus al mese di luglio, come indicato in precedenza.</p>





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

SOGGETTI	Imprese, professionisti ed ENC (per l'attività istituzionale o commerciale)	
RICAVI/COMP. 2019		
in generale:	<= €. 5.000.000	
in deroga:	Non si applica alcun limite per: ✓ strutture alberghiere e agrituristiche; agenzie viaggi e tour operator; commercio al dettaglio ✓ NEW - le strutture termali	
CONTRATTI	Locazione/pubblica concessione (e leasing "operativo") Affitto d'azienda Contratti di servizi a prestazioni complesse	
RIDUZIONE RICAVI		
in generale:	Riduzione ricavi/compensi dei mesi interessati del 2020 rispetto al corrispondente mese 2019 ≥ 50%	
in deroga:	Il requisito non è richiesto per i soggetti: ▪ che hanno iniziato l'attività dal 1/01/2019 ▪ con domicilio fiscale/sede operativa in un comune in stato di emergenza al 31/01/2020	
MESI DI RIFERIM.		
in generale:	marzo, aprile e maggio nonché giugno 2020 (NEW)	
in deroga:	aprile maggio e giugno nonché luglio 2020 (NEW) per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale	
IMMOBILI	Tutte le categorie esclusa la cat. A (incl. A/10)	
Pertinenze	SI	
ALIQ. DI CALCOLO	in generale:	Comm. al dettaglio con ricavi 2019 > €. 5 mil.:
	Locazione: 60% Affitto d'az. e Contr. a prest. complesse: 30%	Locazione: 20% Affitto d'az. e Contr. a prest. complesse: 10%





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

MATURAZIONE	Al pagamento
TAX REDD./IRAP	NO
UTILIZZO	✓ in compensazione nel mod. F24 (cod. trib. "6920") ✓ a scomputo delle imposte nel mod. Redditi 2021
CEDIBILITÀ	Cessione a terzietà sconto in fattura Cessione al locatore (previa sua accettazione) in luogo del pagamento di quota parte del canone
CUMULABILITÀ	Non vi sono particolari vincoli (se non con il bonus locazioni ex art. 65 DL 18/2020)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

L'articolo 59 prevede un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di **vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- per i comuni capoluogo di **provincia**: in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di **città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni.

Il contributo spetta a **condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.**

L'**ammontare del contributo** è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL.

L'**importo massimo** del contributo erogabile è pari a **150.000 euro** e quello **minimo** in **1.000 euro** per le persone fisiche e in **2.000 euro** per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche (detti





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019).

Al fine di richiedere il contributo sarà necessario presentare apposita **istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate, le cui **modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento**.

BONUS SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Di particolare interesse il **rifinanziamento di 403 milioni di euro** le risorse destinate al bonus sanificazione e acquisto DPI di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio. Le risorse aggiuntive vanno a favore dei soggetti che hanno già presentato la comunicazione per il credito d'imposta nel periodo 20 luglio 2020 – 7 settembre 2020.

BONUS RISTORATORI

L'articolo 58 istituisce un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2020, destinato all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese registrate con **codice ATECO** prevalente:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole),
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting),
- 56.29.10 (mense),
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo,
- 55.10.00 (alberghi),

già in attività alla data del 15 agosto 2020, per aver sostenuto l'**acquisto di prodotti**, inclusi quelli **vitivinicoli**, di **filiera agricole e alimentari**, anche DOP e IGP.

Il contributo compete a **condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**.

Ai fini dell'accesso del **contributo**, in **“de minimis”**, dovrà essere presentata un'apposita **istanza** secondo le **modalità che saranno fissate in un futuro decreto** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

BONUS ALBERGHI

L'agevolazione è riconosciuta:

- nella misura del **65% delle spese sostenute** nei periodi di imposta **2020 e 2021** per:
 - ✓ **manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;**





STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

- ✓ per l'**eliminazione delle barriere architettoniche**;
- ✓ tali spese devono avere anche finalità di **incremento dell'efficienza energetica** o di **riqualificazione antisismica**;
- spetta alle seguenti strutture **esistenti alla data dell'1.1.2012**:
 - ✓ alle strutture turistico-alberghiere con almeno 7 camere;
 - ✓ alle strutture che svolgono attività agrituristica;
 - ✓ dagli stabilimenti termali;
 - ✓ alle strutture ricettive all'aria aperta (ad esempio i campeggi);
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** nel **modello F24**. Il credito potrà anche essere compensato in un'unica soluzione.

Dovrà presentarsi specifica domanda al MIBACT, per la quale **occorre attendere l'emanazione del D.M. attuativo**.

Studio Duò e associati

